

**FOGLIO INFORMATIVO
(prodotto mutuo – credito imm.re)**

Release_09/2024

Il presente documento è redatto in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai sensi del Titolo VI e VI-bis del Testo Unico Bancario (“TUB”) e successive modifiche e integrazioni, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e s.m.i., delle disposizioni di Banca d’Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, approvata in data 29 luglio 2009 e s.m.i., della Delibera del CICR del 3 febbraio 2011 in materia di Credito ai Consumatori e del Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72 “Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis T.U. Bancario e del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.”

Contiene informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Viene messo a disposizione della clientela, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di Credit Prime Mediazione Creditizia Srl, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, ed è inoltre accessibile presso il sito ufficiale del mediatore www.creditprime.it

Le informazioni contenute nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile.

Il presente documento è messo a disposizione della clientela per la consultazione. È, altresì, possibile asportarne copia. Contiene informazioni utili sull’attività e i rischi della mediazione creditizia ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- I - Informazioni sul mediatore creditizio
- II - Caratteristiche e rischi della mediazione creditizia
- III - Principali clausole che regolano la mediazione creditizia
- IV - Condizioni economiche della Mediazione Creditizia
- V - Informazioni generali

Sezione I - INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

CREDIT PRIME MEDIAZIONE CREDITIZIA SRL con sede in Paderno Dugnano (Mi) Via Varese 4, C.F. e P.IVA 04323810988 - REA MI-2690312 - Capitale sociale € 54.000,00 i.v., Società iscritta all’elenco dei Mediatori Creditizi (OAM) n° M540 www.creditprime.it – mail: info@creditprime.it; PEC: creditprimesrl@pec.it.

Ufficio Reclami: reclami@creditprime.it; pec: creditprimesrl@pec.it.

Il Mediatore Creditizio svolge attività di contatto con il pubblico attraverso Collaboratori/Dipendenti iscritti nell’elenco OAM della stessa società di mediazione creditizia.

I presenti dati sono verificabili sul sito dell’OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi all’indirizzo internet “<https://www.organismo-am.it>”.

Sezione II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il mediatore creditizio è la persona giuridica che professionalmente mette in relazione le banche o altri intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB e la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L’attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti nell’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM).

La mediazione creditizia presuppone l’assenza di ogni rapporto di dipendenza o altro legame tra il mediatore e le parti (la banca e/o l’intermediario finanziario, da un lato, e il potenziale cliente, dall’altro lato) che ne possano compromettere l’indipendenza.

Il servizio offerto dal Mediatore Creditizio e il suo intervento non garantiscono al cliente di trovare una banca e/o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento richiesto poiché ogni decisione in merito a esso è riservata alla banca e/o all’intermediario finanziario.

Il Mediatore Creditizio non è responsabile di inadempimenti del finanziatore o dell’eventuale mancata o ritardata concessione alla clientela dei finanziamenti da essa richiesti, né assume alcuna responsabilità nei confronti della stessa.

Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi degli stessi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.



Per espletare la propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione regolamentato da appositi accordi distributivi (cd. operatività “in convenzione”), oppure rivolgersi a banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione regolamentato contrattualmente (cd. operatività “fuori convenzione”); in tale ultimo caso il Mediatore Creditizio ha comunque l’obbligo di comunicare al finanziatore gli eventuali oneri a carico del cliente e relativi al suo intervento che andranno inseriti nel calcolo del TAEG.

Il Mediatore può operare:

- A) “in convenzione” con banche e intermediari finanziari sulla base di precisi accordi distributivi, senza vincolo di esclusiva. In tale caso al cliente dovrà essere consegnato, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e le Guide, nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura;
- B) “fuori convenzione” con banche e intermediari con cui siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del cliente da inserirsi nel calcolo del TAEG. In tal caso il mediatore è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e, se prevista la Guida, nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura.
- C) In “segnalazione”, così come previsto dalla Comunicazione OAM nr 01/2013 con l’intervento di altro mediatore creditizio, qualora il prodotto individuato per soddisfare l’esigenza di credito della clientela sia gestito esclusivamente dall’altra società di Mediazione in virtù di specifiche convenzioni di cui dispone con altre Banche/intermediari finanziari. La “segnalazione” avviene senza alcun aggravio di costi per il Cliente.

La mediazione creditizia prevede un’idonea attività di consulenza al cliente quale parte integrante dell’attività di mediazione stessa, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltramento agli Enti Finanziatori/Erogatori, lo svolgimento della prima istruttoria preventiva e/o per conto della Banca o dell’Intermediario Finanziario erogante.

Sezione III - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

L’attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e il corrispettivo è concordato tra il Mediatore Creditizio e il cliente esclusivamente in forma scritta in apposito contratto. I costi inerenti all’attività di mediazione, consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, etc.), comunque denominati e gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.

La “provvigione” (compenso spettante al mediatore creditizio), calcolata su importo deliberato dal soggetto finanziatore e verrà determinata dalle parti nel mandato di mediazione creditizia e sarà dovuta dal cliente a Credit Prime Mediazione Creditizia Srl, in via di principio, all’atto di approvazione del finanziamento da parte dell’intermediario finanziario erogante. La provvigione dovuta dal cliente è intesa anche quanto il cliente avrà ottenuto e/o accettato un finanziamento di importo minore o maggiore di quello indicato nel mandato di mediazione, o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato.

I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati di seguito, sotto forma di percentuale calcolata sul valore del finanziamento per il quale sia intervenuta una delibera positiva; qualora, il cliente accetti un finanziamento di importo inferiore a quello richiesto, la percentuale provvigionale si intenderà riferita a tale minor importo.

Mutuo ipotecario al consumatore	
Provvigione massima sull’importo erogato	5%*
Spese documentate (es. spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti etc.)	Fino a un massimo di 100 euro nel caso di conferimento dell’incarico non in esclusiva
Spese di istruttoria	Fino a un massimo di 500 euro nel caso di conferimento dell’incarico non in esclusiva
Penali	60% della provvigione richiesta e comunque mai superiore o uguale della provvigione richiesta.

* Calcolato sull’importo del finanziamento deliberato e successivamente erogato.

L’importo della provvigione di cui sopra, sarà comunicata al finanziatore affinché possa includerla vengono inclusi nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

Le spese relative ai servizi accessori opzionali (tipo contratti di assicurazione, servizi necessari alla finalizzazione del presente incarico richiesti a soggetti esterni, etc.) espressamente accettati e sottoscritti dal cliente saranno totalmente a carico del cliente.

Qualora gli enti eroganti il mutuo, chiedano la certificazione documentale, Credit Prime incaricherà Genio Diligence, e il costo (circa € 75 + IVA a nominativo con reddito presente in pratica) sarà interamente sostenuto dal Cliente.

L'eventuale provvigione che Credit Prime dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non sarà portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

Il cliente ha diritto di chiedere informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni riconosciute da ciascuna banca o intermediario finanziario per i quali Credit Prime svolge l'attività di mediazione creditizia. Tale diritto può essere esercitato inviando richiesta scritta a mezzo di raccomandata A/R o PEC al seguente indirizzo: Via Varese 4 – 20037 Paderno Dugnano (Mi), PEC: creditprimesrl@pec.it. Il Cliente riceverà comunque comunicazione dell'importo effettivo entro la data di erogazione del finanziamento ed, in relazione ai contratti di credito immobiliare, attraverso il modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato - PIES" che gli sarà messo a disposizione dalla banca e/o dall'intermediario finanziario.

Clausola penale a carico del cliente richiedente: una penale pari al 60% del compenso di mediazione richiesto che sarà dovuto dal Cliente al Mediatore Creditizio nel caso di rinuncia/revoca dall'incarico conferito dopo che il Finanziamento sia stato già istruito presso gli organi competenti del Finanziatore. Le Parti concordano che per Finanziamento istruito si deve intendere quello per il quale è stata inoltrata la domanda di finanziamento a un Finanziatore.

L'importo della penale andrà comunque ridotto della somma eventualmente già corrisposta a titolo di rimborso delle spese. Le penali sopra indicate saranno comunque dovute dal Cliente anche nei casi di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di collaborazione, e in particolare:

- Nel caso in cui i dati del cliente da lui dichiarati attraverso l'apposito modulo dallo stesso integralmente compilato e sottoscritto non risultino esatte o veritiere o non abbia immediatamente informato Credit Prime S.r.l. di ogni loro variazione.
- Il Cliente non abbia fornito ogni informazione e documento che Credit Prime S.r.l. dovesse richiedergli, immediatamente e comunque nel minor tempo possibile e in particolare abbia fornito dati e documenti alterati, contraffatti o falsi nonché dati e informazioni falsi, inesatti, reticenti o non aggiornati.

Sezione IV - PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Durata: il contratto è a tempo determinato e la durata è di 6 (sei) mesi decorrente dal momento della sua conclusione. Alla scadenza l'incarico cesserà e non sarà soggetto a rinnovo automatico anche se potrà essere prorogato in qualsiasi momento o rinnovato mediante accordo scritto tra le parti.

Per tutta la validità del contratto di mediazione creditizia, l'incarico potrà essere:

- revocabile: il cliente ha facoltà di revocare l'incarico durante tutta la durata del mandato, con 30 giorni di preavviso attraverso raccomandata A.R. o PEC, fatto salvo che il cliente abbia già ottenuto una delibera (anche subordinata) da parte del soggetto finanziatore per mezzo dell'intervento del mediatore creditizio;
- non revocabile: il cliente non ha facoltà di revocare l'incarico di mediazione per la durata dello stesso, al fine di consentire al mediatore creditizio di istruire la pratica e al soggetto erogante (Banca/Intermediario finanziario) di valutarne la fattibilità e concessione.

La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del mediatore creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento accettate dal cliente sino alla data della cessazione.

Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto di contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal "mandato di mediazione" da parte del cliente verso il mediatore stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia.

Modalità di conferimento dell'incarico: il contratto di mediazione creditizia viene conferito a Credit Prime per un determinato periodo di tempo in forma scritta.

Il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta alla scadenza di tale termine e, in ogni caso, alla concessione del finanziamento erogato grazie all'attività svolta dal Mediatore.

L'incarico viene conferito, dal cliente al mediatore creditizio, per iscritto attraverso il "mandato di mediazione" e sarà svolto con una delle seguenti modalità:

a) in esclusiva: il cliente non può ricercare autonomamente, per tutta la durata del contratto, il finanziamento presso banche e intermediari finanziari né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi e/o agenti in attività finanziaria; Credit Prime Mediazione Creditizia Srl s'impegna in controprestazione e in compensazione della clausola di esclusiva:

sub 1) limitatamente a quanto previsto dal mandato, a mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale, assumendosi gli oneri e le spese previste all' art. 3.2 del mandato di mediazione;

sub 2) di prestare assistenza al cliente fino all'ottenimento del finanziamento;



b) non in esclusiva: il cliente ha facoltà, per tutta la durata del contratto, di ricercare il finanziamento sia personalmente sia incaricando altri mediatori creditizi e/o agenti in attività finanziaria.
In questa ipotesi Credit Prime Mediazione Creditizia Srl non s'impegna agli obblighi previsti al precedente punto a) sub 1. e 2.

Recesso del cliente nel caso di offerta fuori sede: - Qualora la proposta contrattuale sia stata sottoscritta "fuori dei locali commerciali" di Credit Prime, il Cliente ha il diritto di recedere dalla proposta di mediazione creditizia entro 14 giorni lavorativi dalla sua sottoscrizione dandone comunicazione a Credit Prime a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare presso la sede in Paderno Dugnano (Mi) Via Varese 4, PEC: creditprimesrl@pec.it

Recesso del Mediatore e risoluzione del contratto: Il mediatore creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa comunicazione scritta da inviarsi al cliente mediante raccomandata A.R., nelle seguenti ipotesi: a) il cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal mediatore, (b) il cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (d) il cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (e) o il cliente revochi l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto irrevocabile (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

In tali casi il cliente dovrà corrispondere al mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute, ai sensi dell'articolo 1756 del Codice civile, e una penale nella misura massima indicata nel presente foglio informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'art. 1382 del Codice civile.

Sezione V – Informazioni generali

EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI

Gli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono i seguenti:

- INTERMEDIAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI

Per tale servizio accessorio si rinvia ai fogli informativi degli intermediari assicurativi e riassicurativi

DIRITTI DEL CLIENTE

- Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare copia del presente "Foglio Informativo" di tempo in tempo vigente, contenente l'informativa sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, presso i locali di Credit Prime aperti al pubblico.

- Credit Prime mette a disposizione del Cliente su supporto durevole anche sul suo sito web (www.creditprime.it sulla home page - sezione Trasparenza) il presente "Foglio Informativo" nonché copia delle Guide di cui alla Sezione II, paragrafo n. 2 del Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i.

- Nel caso di offerta fuori sede, il Cliente ha diritto di ricevere, prima della stipulazione del contratto di mediazione creditizia il presente "Foglio Informativo".

- Qualora Credit Prime si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf o similare scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente "Foglio Informativo", nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio.

- Il Cliente ha diritto di ottenere una copia del testo del Contratto di Mediazione Creditizia idonea per la stipula che includa anche un Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del Contratto e che consenta al Cliente di effettuare una ponderata valutazione del medesimo. La consegna della copia del testo del Contratto non impegna le parti alla conclusione del Contratto.

- Il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, su richiesta personale o di colui che gli succede a qualsiasi titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e, comunque, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni.

- Su richiesta del Cliente a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, Credit Prime fornisce le informazioni di cui al D. Lgs. n. 72 del 21 aprile 2016, art. 120-decies, comma 2.

- Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r, o a mezzo PEC. Il recesso può altresì essere comunicato mediante telegramma, posta elettronica o fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via PEC entro le quarantotto ore successive. Il recesso deve essere inviato, se a mezzo lettera raccomandata A/R, presso la sede in Paderno Dugnano (Mi) Via Varese 4, se a mezzo PEC all'indirizzo: creditprimesrl@pec.it

OBBLIGHI DEL CLIENTE

È fatto obbligo al cliente:

1) di fornire a Credit Prime Mediazione Creditizia Srl la documentazione indicata nel contratto nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che incidano sulla

propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;

- 2) di fornire dati veritieri, completi e aggiornati;
- 3) di dichiarare l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli esistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali;
- 4) di non conferire, nel caso di mandato in esclusiva, incarico contestuale ad altra società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo:

- 1) di mettere in contatto il cliente con banche o intermediari finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto;
- 2) di fornire un'idonea consulenza e compiere l'attività di istruttoria, adeguandola al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- 3) di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- 4) di rispettare il segreto professionale;
- 5) di provvedere all'identificazione del cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio;
- 6) di mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale, assumendosi gli oneri della stessa senza alcun ulteriore aggravio oltre quanto concordato e rilevabile nelle condizioni di fornitura di cui all'art 8 del mandato di mediazione; in caso di contratto in esclusiva;
- 7) di mettere a disposizione sul proprio sito internet i documenti relativi alla trasparenza, le Guide relative ai prodotti offerti e la Guida ABF.

FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del Consumatore, qualora diverso ed applicabile (foro generale del consumatore).

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Credit Prime mette a disposizione del Cliente un sistema di firma elettronica semplice, con una soluzione fornita da Intesi Group, conforme ai requisiti richiesti dalla normativa FEA, con le conseguenze che ne derivano in tema di forma del documento sottoscritto e sua efficacia, nonché di limiti d'uso.

Il Cliente ha facoltà di accettare il processo di sottoscrizione elettronica dei documenti, proposto da Credit Prime. Inoltre può a sua discrezione ricevere sempre il documento completo tramite le proprie interfacce, disponibile per il download nell'area riservata del servizio FEA.

IDENTIFICAZIONE

Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo sono tenuti a fornire a Credit Prime i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L'efficacia del Contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio.

Credit Prime ha messo a punto un'idonea procedura di identificazione a distanza (utilizzata in caso di necessità) attraverso l'utilizzo di identità digitali.

GESTIONE RECLAMI

Per la gestione dei reclami, il reclamo dovrà necessariamente essere effettuato per iscritto a mezzo posta ordinaria da inviare presso la sede in Paderno Dugnano (Mi) Via Varese 4, o tramite mail: reclami@creditprime.it, o tramite PEC: creditprimesrl@pec.it e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

1. nominativo/denominazione del Cliente
2. recapiti del Cliente
3. data del contratto o incarico di mediazione
4. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
5. motivazione del reclamo
6. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio

Il mediatore creditizio si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In ossequio alla Comunicazione 27/20 dell'OAM si informa che il cliente non potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) poiché in base alla normativa vigente, tra i soggetti che aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientrano i Mediatori creditizi.

ELENCO DELLE BANCHE E/O FINANZIARIE CON LE QUALI IL MEDIATORE COLLABORA

CREDIT PRIME, pur intrattenendo rapporti di collaborazione con più Banche e Finanziarie -in virtù di precisi accordi stipulati, opera in qualità di Mediatore Creditizio, come soggetto indipendente e quindi nell'esclusivo interesse del Cliente.



Il cliente ha diritto di chiedere e ottenere dal Mediatore informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascuna Banca o Intermediario Finanziario.

Eventuali commissioni o altre somme che potranno essere versate dal Finanziatore al Mediatore per i servizi prestati in relazione al contratto di credito, e di cui non sia noto o quantificabile l'ammontare, saranno comunicate nel loro importo puntuale, in una fase successiva dal soggetto finanziatore stesso e comunque prima che sorga un vincolo contrattuale, nel modulo denominato "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato" (c.d. PIES).

Qui di seguito l'elenco delle Banche -e il richiamo ai siti internet relativi- con cui Credit Prime intrattiene rapporti in convenzione:

Banca Valsabbina	https://www.bancavalsabbina.com/la-banca/fogli-informativi/
Bcc del Garda (Gruppo Iccrea)	https://www.bccgarda.it/template/default.asp?i_menuID=34203
Bcc Provincia Romana (Gruppo Iccrea)	https://www.bccprovinciaromana.it/template/
Bcc Roma	https://www.bccroma.it/template/default.asp?i_menuID=28904
Bcc Veneta (Gruppo Iccrea)	https://www.bccveneta.it/template/default.asp?i_menuID=57769
BNL	https://bnl.it/it/Footer/Trasparenza/documenti-di-trasparenza
Mediobanca Premier	https://www.mediobancapremier.com/public/footer/trasparenza
CR Asti	https://bancadiasti.it/trasparenza/
Credit Agricole	https://www.credit-agricole.it/crpr/trasparenza/fogli_informativi
Extra Banca	https://www.extrabanca.com/trasparenza/
MPS	https://www.mps.it/documenti-trasparenza/trasparenza.html

Qui di seguito l'elenco delle principali Banche -e il richiamo ai siti internet relativi- con cui Credit Prime intrattiene rapporti non in convenzione:

Banca Pop di Sondrio	https://www.popso.it/trasparenza
Bcc Terre Venete	https://www.bancaterrevenete.it/doc2/default.asp?
Banca Intesa	https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/trasparenza.html
Bper	https://www.bper.it/footer/trasparenza

Qui di seguito l'elenco dei Mediatori con cui Credit Prime opera in segnalazione

Prestitosi

GLOSSARIO

- **Banca dati:** raccolta di dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od anche con altre modalità.
- **Centrale rischi:** Banca Dati che fornisce informazioni sulla solvibilità dei clienti di istituti creditizi, intermediari finanziari, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.).
- **Cliente:** qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento tramite il Mediatore Creditizio.
- **Consumatore:** Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **Contratto di mediazione:** È un contratto in forza del quale uno o più soggetti si obbligano a corrispondere al mediatore un compenso (provvigione) qualora quest'ultimo contribuisca, con la sua opera, alla conclusione di un affare tra due o più parti, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
- **Credito:** Concessione temporanea di capitale da parte di chi concede il credito (p.es. la banca) al beneficiario del credito (persona fisica o giuridica); chiamato anche prestito o mutuo. Implica un obbligo di rimborso e, solitamente, un indennizzo (interesse).
- **Erogazione:** procedimento attraverso il quale viene consegnato al richiedente l'importo del finanziamento o mutuo concesso dalla banca o dall'intermediario finanziario.
- **Fideiussione:** E' l'atto con cui un soggetto, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui. La garanzia è personale perché il creditore può soddisfarsi sopra il patrimonio di una persona diversa dal debitore.
- **Finanziamento:** finanziamento che il Cliente intende richiedere ed ottenere avvalendosi dell'attività svolta dal Mediatore Creditizio.
- **Garante:** Colui che offre la garanzia reale o personale per il debitore.
- **ISC – Indicatore Sintetico di Costo:** è l'indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito, compreso il costo dell'eventuale attività di mediazione creditizia.
- **Locale aperto al pubblico:** il locale accessibile e adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia.
- **Mediatore Creditizio:** colui che professionalmente mette in relazione, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **OAM:** Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi.
- **Offerta fuori sede:** l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio.
- **Penale (clausola):** Clausola inserita in un contratto mediante la quale le parti, per rafforzare il vincolo contrattuale stabiliscono quanto dovrà essere pagato (appunto, a titolo di penale) dalla parte che dovesse rendersi inadempiente. La clausola penale quantifica a priori la liquidazione dell'eventuale danno.
- **Provvigione:** compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'importo del finanziamento accordato dalla banca o dall'intermediario finanziario.
- **TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale:** è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento espresso in percentuale annua del credito concesso. Il costo di un'eventuale mediazione creditizia deve essere incluso nel calcolo del TAEG.
- **Tecniche di comunicazione a distanza:** tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.
- **Titolo di credito:** Documento necessario all'esercizio di un diritto letterale in esso incorporato. Contiene la promessa di una prestazione da parte dell'emittente a favore di chi lo presenterà al debitore legittimandosi in base alla legge di circolazione del titolo di credito stesso. La funzione dei titoli di credito è quella di rendere più celere e sicuro il trasferimento dei crediti.

Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e ricevuto copia del presente FOGLIO INFORMATIVO.

Il presente foglio informativo è stato consegnato dall'incaricato di Credit Prime Srl _____
in qualità di Collaboratore in virtù di un mandato di agenzia conferitogli dal Mediatore Creditizio.

Luogo e Data

→ _____ ←

Per ricevuta

Firma Leggibile Cliente